

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Circ. n. 357

N. 15253

CANTONE di San Donato ad di Rocca	
11 LUG. 1945	
Protocollo N. 1713	
Cl. II	Classe 3
Fiuggi,	3-7-1945

OGGETTO: - Vendite ambulante di gelati, bibite e dolciumi

Al Sindaco dei Comuni della
Al Questore
Al Comando Gruppo CC.RR.

PROVINCIA
SEDE
FIUGGI

Nella imminenza della stagione estiva, che porta ad un maggior consumo di gelati e di bibite e quindi alla possibilità, qualora non si adottino norme cautelative, di diffusione di malattie infettive ed in modo particolare di quelle intestinali, si ritiene opportuno di fissare i seguenti criteri che debbono presiedere alla vendita ambulante di gelati, bibite e dolciumi:

- 1) E' fatto assoluto divieto ai singoli rivenditori ambulanti di fabbricare direttamente i gelati;
- 2) I rivenditori ambulanti di gelati, bibite e dolciumi debbono rifornirsi esclusivamente presso esercizi di gelateria, pasticceria o stabilimenti di produzione debitamente autorizzati e controllati dall' autorità sanitaria;
- 3) I dolciumi venduti in forma ambulante debbono essere offerti al pubblico in involucri confezionati e chiusi direttamente dal fabbricante;
- 4) I veicoli destinati alla vendita ambulante debbono essere idonei allo scopo e tenuti ben puliti e, oltre a permettere la conservazione del prodotto a bassa temperatura debbono possedere recipienti per i gelati ed i coni di sfoglia, muniti di chiusura che li protegga dalle mosche, dalla polvere e da qualsiasi contatto, fino al momento della vendita.
Dovrà esserci inoltre un adatto strumento metallico per prelevare il gelato senza che abbia contatto con le mani del venditore. Anche gli strumenti per il prelevamento del gelato debbono essere conservati fuori del contatto delle mosche e della polvere ed essere di forma e lunghezza tali che la loro impugnatura non possa venire a contatto con l'orlo del recipiente contenente il gelato.
- 5) L'igiene dei recipienti contenenti il gelato, destinato alla vendita ambulante, deve essere curata direttamente dall'esercizio di gelateria o dallo stabilimento di produzione che fornisce il singolo rivenditore ambulante.
- 6) Le bibite da somministrarsi in bicchieri di vetro potranno essere vendute solo presso chioschi muniti di presa diretta di acqua corrente mentre i venditori ambulanti dovranno limitarsi a vendere solo bibite già confezionate in botti

2)

glie chiuse e ciò ad evitare che, per mancanza di acqua corrente, vengano adoperati bicchieri mal lavati, che naturalmente non possono dare alcuna garanzia igienica.

7) Il personale, sia fisso che provvisorio, addetto alla confezione ed alla vendita dei dolciumi, gelati e bibite deve aver subito la prescritta visita sanitaria ai sensi dell'art. 262 del T.U. delle leggi sanitarie ed essere sottoposte alla vaccinazione antivaivaiuolosa ed eventualmente alla vaccinazione antitifica qualora vi siano in atto focolai d'infezione tifoide di una certa entità.

8) Si procederà contro i trasgressori delle suddette norme con l'immediato ritiro della licenza, nonché con le più gravi sanzioni previste dal T.U. delle leggi sanitarie.

Premesso quanto sopra si pregano le SS.LL. di attenersi rigorosamente ai criteri sopra enunciati e di invitare i dipendenti organi sanitari al più rigido controllo della vendita ambulante di gelati, dolciumi e bibite.

Nel frattempo si resta in attesa di un cenno di riscontro e di assicurazione e successivamente di una dettagliata relazione sull'attività svolta per assicurare la più severa osservanza delle norme sopradescritte.

IL PREFETTO

R. Siragusa

IL PREFETTO